

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 566 DEL 28 DICEMBRE 2018 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DEI COMUNI DI ACI BONACCORSI, ACI CATENA, ACI SANT'ANTONIO, ACIREALE, MILO, SANTA VENERINA, TRECASTAGNI, VIAGRANDE, ZAFFERANA ETNEA DELLA PROVINCIA DI CATANIA, IL 26 DICEMBRE 2018.

(AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2021)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 1 del 2 Gennaio 2019 è stata pubblicata l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 28 Dicembre 2018, n. 566 recante **"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etna della Provincia di Catania, il 26 Dicembre 2018"** (qui di seguito la "Ordinanza").

L'Ordinanza all'art. 4 dispone quanto segue:

- a) i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni interessati, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari fino alla ricostruzione o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (**31 dicembre 2022 - termine prorogato dalla Legge di Bilancio n. 234 del 31.12.2021**¹) una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza (ossia entro il 2.02.2019), le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione;
- c) qualora la banca o l'intermediario finanziario, non fornisca le informazioni di cui al punto b) nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese per 12 mesi dalla data dell'Ordinanza, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data e **comunque non oltre il 30 giugno 2019**.

¹ La Legge di bilancio n. 234 del 31.12.2021 dispone l'ulteriore proroga di 12 mesi dello stato di emergenza, precedentemente disposto dalla Delibera C.M. 28-12-2018 e successivamente prorogato dalla Delibera C.M. del 21-12-2019. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta nei termini dettati dall'Ordinanza PCM 566/2018.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI

Fino al ripristino dell'agibilità o dell'abitabilità degli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque sino al 31 Dicembre 2022** (termine prorogato dalla Legge N. 234 del 31-12-2021) i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata
ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Bancalmpresa S.p.A., all'indirizzo PEC: middle.office@pec.iccreabi.bcc.it** (riportare nell'oggetto della mail: "Evento sismico Provincia di Catania 2018"), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 22 marzo 2019 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.

Aggiornata il 18/01/2022